



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Determinazione N. 132 R.G. del 19 febbraio 2026

n. 23 del 18/02/2026 AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto (Art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) di parte dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni dei centri storici
CIG: B9B7990B7A

IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2026/2028 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 24 del 31/12/2024, emanato ai sensi dell'art. 50 comma 10 e degli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 12/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

PREMESSO che con Determinazione n. 881 R.G. del 29 dicembre 2025 sono stati affidati i lavori di manutenzione delle pavimentazioni dei centri storici, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'Impresa Edile Mor Mario di Mor Gianmario con sede in via della Rampina di San Giorgio n. 29 a Montichiari (BS) - C.F. MROGMR58T21F471P e P.IVA 01753130986;

VISTO l'art. 119 "Subappalto" del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che specifica che il contratto d'appalto relativo ai lavori in oggetto, prevede, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, la possibilità di subappaltare parte delle opere, nelle condizioni e limiti previsti dalla legge fino al 49,99% della categoria prevalente OG3;

TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente sono stati richiesti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, i Codici di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e s.m.i., B9B7990B7A;

CONSIDERATO che l'Impresa Edile Fratelli Mor Mario di Mor Gianmario con nota depositata in data 11/02/2026 protocollo n. 4184, ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare le opere di realizzazione di pavimentazioni lapidee all'impresa Appia Antica S.r.l., con sede legale in via Baraccone n.1 a Mornico al Serio (BG) - C.F. e P.IVA 03244550160;

VISTO la documentazione allegata alla richiesta per l'autorizzazione a subappaltare depositata in stessa data e protocollo, acquisita agli atti d'ufficio, e che il documento DURC dello stesso risulta regolare;

DATO ATTO che:

- tra la ditta Appaltatrice e la ditta Subappaltatrice non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;
- l'importo del servizio è compreso nei limiti fissati dalla Legge;
- per le prestazioni affidate in subappalto saranno praticati gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
- il Subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;
- gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti senza alcun ribasso;

RITENUTO pertanto di concedere in base all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'autorizzazione al subappalto di cui sopra, nei limiti previsti dalla normativa e come esemplificato nel seguente schema:

Importo lavori (quota oneri per la sicurezza inclusi)	€ 24.750,00
Importo subappalto richiesto (quota oneri per la sicurezza inclusi)	€ 7.400,00
Importo totale subappalti di lavori prima della presente determinazione	€ 0,00

APPURATO che l'importo rientra nel limite totale del 49,99% dell'importo contrattuale subappaltabile;

VERIFICATI i requisiti di ordine generale e speciale della ditta Subappaltatrice e che risulta dotata della struttura e delle attrezzature necessarie;

APPURATO che anche la ditta Subappaltatrice è disposta ad eseguire i lavori nei tempi richiesti dallo scrivente ufficio;

DATO ATTO che nei confronti della suddetta ditta non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione;

VISTO l'art. 153 - 5^a comma - e l'art.183 - 9^a comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1) per i motivi di cui in premessa di autorizzare, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Impresa Edile Mor Mario di Mor Gianmario con sede in via della Rampina di San Giorgio n. 29 a Montichiari (BS) - C.F. MROGMR58T21F471P e P.IVA 01753130986 - a subappaltare le opere di realizzazione di pavimentazioni lapidee ascrivibili alle categorie OG3, in relazione all'appalto dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni dei centri storici per l'importo di € 7.400,00 all'impresa Appia Antica S.r.l. con sede legale in via Baraccone n. 1 a Mornico al Serio (BG) - C.F. e P.IVA 03244550160 - in linea con la normativa vigente e come semplificato nello schema sotto riportato:

Importo lavori (quota oneri per la sicurezza inclusi)	€ 24.750,00
Importo subappalto autorizzato	€ 7.400,00
Importo totale subappalti di lavori dopo la presente determinazione	€ 7.400,00

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non necessita dell'acquisizione della regolarità contabile in quanto non comporta l'assunzione di impegni di spesa;

- 3) di dichiarare che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013, art. 16, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto Responsabile dell'Area Patrimonio e Manutenzione del Territorio;
- 4) di dare atto che il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 è il dipendente Manuele Norbis e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, e per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE DELL' AREA PATRIMONIO
E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
(DOTT. SANDRI FRANCESCO)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)